

Regolamento sugli emolumenti della Commissione delle poste

del 26 agosto 2013 (Stato 15 ottobre 2013)

Approvato dal Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni il 19 settembre 2013

La Commissione delle poste (PostCom),

visto l'articolo 77 capoverso 3 dell'ordinanza del 29 agosto 2012¹
sulle poste (OPO),

decreta:

Art. 1 Oggetto

¹ Il presente regolamento disciplina:

- a. gli emolumenti per le decisioni e le prestazioni rese dalla PostCom e dal segretariato specializzato della PostCom;
- b. la tassa di procedura ed emolumento per l'esame del caso da parte dell'organo di conciliazione secondo l'articolo 71 OPO.

² Per il rimanente si applicano le disposizioni dell'ordinanza generale dell'8 settembre 2004² sugli emolumenti.

Art. 2 Principi

¹ La PostCom fissa l'emolumento caso per caso secondo le aliquote determinanti di cui all'articolo 3. Nel fare ciò, tiene conto delle circostanze concrete e del principio della proporzionalità.

² La PostCom può adeguare le aliquote degli emolumenti, per l'inizio dell'anno successivo, all'indice nazionale dei prezzi al consumo senza l'approvazione del Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni, sempre che, dall'entrata in vigore del presente regolamento o dall'ultimo adeguamento, l'aumento dell'indice sia almeno pari al 5 per cento.

Art. 3 Aliquote degli emolumenti

L'aliquota dell'emolumento per un'ora di lavoro ammonta:

- a. per i collaboratori amministrativi del segretariato specializzato a: fr. 105.–
- b. per i collaboratori specializzati del segretariato specializzato a: fr. 180.–

RU 2013 3261

¹ RS 783.01

² RS 172.041.1

- c. per il responsabile del segretariato specializzato a: fr. 200.–
d. per i membri della commissione a: fr. 250.–

Art. 4 Prestazioni della PostCom soggette a emolumento

¹ La PostCom riscuote emolumenti, in particolare per:

- a. la registrazione della notifica dei fornitori e la verifica delle prove necessarie a tal fine: a seconda del tempo impiegato
b. le prestazioni e le decisioni relative all'accesso agli impianti di caselle postali: a seconda del tempo impiegato
c. le prestazioni e le decisioni relative allo scambio di dati: a seconda del tempo impiegato
d. le prestazioni e le decisioni relative alla vigilanza sulla fornitura del servizio universale nel settore dei servizi postali: a seconda del tempo impiegato
e. le attività che rientrano nel suo ambito di vigilanza secondo l'articolo 24 della legge del 17 dicembre 2010³ sulle poste e che possono essere attribuite a un determinato fornitore: a seconda del tempo impiegato
f. le sanzioni amministrative secondo l'articolo 25 della legge 17 dicembre 2010 sulle poste: a seconda del tempo impiegato
g. le decisioni relative alle controversie concernenti l'ubicazione delle cassette delle lettere: fr. 200.–
h. le decisioni relative alle controversie concernenti la distribuzione a domicilio: fr. 200.–
i. le decisioni relative alle fatture non pagate o controverse dell'organo di conciliazione: a seconda del tempo impiegato

² In tutti gli altri casi riscuote l'emolumento a seconda del tempo impiegato.

Art. 5 Prestazioni dell'organo di conciliazione soggette a emolumento

¹ L'emolumento per l'esame del caso secondo l'articolo 71 capoverso 1 OPO ammonta a 20 franchi.

² La tassa di procedura secondo l'articolo 71 capoverso 2 OPO è stabilita a seconda del tempo impiegato. L'aliquota dell'emolumento per un'ora di lavoro ammonta a 250 franchi.

³ RS 783.0

Art. 6 Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il 15 ottobre 2013.

